

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33215 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 26/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che
ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 ottobre 2025 dalla Corte
di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in relazione alla società fallita il 3 agosto 2017.

Con doppia conforme, l'imputato – amministratore della fallita e della società s.r.l. – è stato condannato per aver distratto o comunque dissipato euro 720.000, che costituivano il credito vantato dalla fallita verso la s.r.l., in ragione dei lavori edilizi eseguiti dalla fallita per la ristrutturazione dell'albergo di proprietà della società della debitrice. È stato condannato anche per aver aggravato il dissesto, atteso che, nonostante la società fosse già insolvente quantomeno dal 2013, non aveva provveduto a richiedere il fallimento, determinando così un incremento del debito tributario, da euro 300.000 a euro 650.000 e un aumento del passivo complessivo sino a euro 5.171.665.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 e 226 legge fall.

Contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, censurando la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha valorizzato l'assenza di un rapporto di partecipazione tra la fallita s.r.l. e la s.r.l. quale elemento per escludere l'esistenza di un gruppo societario e, conseguentemente, per qualificare in termini di distrazione la condotta dell'imputato.

La difesa aveva ricostruito l'intera operazione – relativa «alla realizzazione del complesso pubblico e all'acquisizione dell'albergo» –, evidenziando il collegamento tra « s.r.l.», « s.r.l.» e « s.r.l.», nonché la riconducibilità delle stesse a un'unica iniziativa imprenditoriale, tale da delineare «la figura del gruppo di società».

A sostegno di tale assunto, il ricorrente richiama la nozione di gruppo societario come direzione accentrata di un'attività imprenditoriale unitaria.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe liquidato «la questione con una motivazione del tutto apodittica e tautologica, limitandosi a rilevare (così come aveva fatto il giudice di prime cure) la mera assenza di un rapporto di partecipazione societaria».

La Corte di appello avrebbe omesso di «contestualizzare» le sorti del credito nell'ambito dei rapporti esistenti tra le varie società, non tenendo conto del fatto che la mancata riscossione doveva essere letta nel quadro dell'operazione complessiva.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente sostiene che, dall'analisi complessiva dell'operazione, emergerebbe che l'imputato non perseguiva finalità depauperatorie, bensì il conseguimento di obiettivi infragruppo, in una prospettiva di incremento produttivo ed economico. L'imputato avrebbe soltanto tentato «di risollevare le sorti delle imprese da lui gestite, potendo – al più – emergere nella gestione e, in particolare, nella vicenda del complesso termale un profilo colposo».

In tale prospettiva, andrebbe valorizzata «la circostanza che la società si è in realtà attivata, nella logica del gruppo, alla riscossione del credito». La stessa, infatti, «a fronte dell'inadempimento del comune di Orbetello, agiva (per il tramite della controllata s.r.l.) nei confronti dell'Amministrazione di Orbetello, ottenendo il risarcimento di una somma tale da coprire il danno subito».

Il ricorrente, infine, deduce che la Corte di appello, pur a fronte della richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, si sarebbe limitata a valorizzare l'assenza del rapporto di partecipazione tra le società.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Censura la sentenza impugnata per avere rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base di una motivazione ritenuta inadeguata e apodittica.

La Corte di appello, in particolare, non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato avrebbe impegnato la propria abitazione a garanzia dei debiti della società s.r.l.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L'avv. Mario Taddeucci Sassolini, per l'imputato, ha presentato memoria con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato.

Va rilevato che il ricorrente censura il fatto che la Corte di appello ha dato rilievo all'assenza di un rapporto di partecipazione societaria tra la fallita s.r.l. e la società proprietaria dell'albergo s.r.l., ma poi non dimostra e nemmeno configura in maniera precisa l'esistenza di un gruppo, limitandosi ad affermare la presunta comunità di interessi delle tre società

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

coinvolte nella «realizzazione del complesso pubblico e all'acquisizione dell'albergo».

Sotto altro profilo, va rilevato che, «in materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv. 271149; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zandoni, Rv. 277545).

Ebbene, nel caso in esame, come già rilevato dalla Corte di appello, il ricorrente si è limitato a dedurre la presunta collocazione della società fallita all'interno del gruppo, senza minimamente delineare (e tantomeno dimostrare) un vantaggio compensativo, ossia la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'operazione per la società depauperata.

La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha chiarito che i collegamenti della società fallita con un gruppo societario rilevano, ai fini della configurabilità del reato in esame, solo nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società fallita; dovendo di conseguenza essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente, anche in favore della fallita, gli effetti immediatamente negativi dell'operazione subiti da quest'ultima (cfr. Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031).

Nel resto, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente «assorbite» le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ricordato che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).

1.2. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha fornito una motivazione ampia e congrua (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata).

Quanto al fatto che l'imputato aveva impegnato la propria abitazione a garanzia dei debiti della società () s.r.l., la Corte territoriale l'ha ritenuta «inconferente rispetto alla mancata riscossione del credito della » s.r.l.».

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 26 giugno 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale